

| | | |
|--|----------------|----------|
| m dg | | |
| 05403900601 CORTE D'APPELLO DI PERUGIA | | |
| N. | 1.0 LUG. 2014 | |
| UR | CO | RDO |
| SEGRETERIA | | |
| Funzione | Macrotivita | Attività |
| Fa | Sottofascicolo | |

| |
|----------------------------|
| CORTE D'APPELLO PERUGIA |
| 10 LUG 2014 |
| Prot. N. |



juv Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
 Direzione Generale della Giustizia Civile
 Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851 - fax 0668897523
 Ufficio I



n_dg.DAG.09/07/2014.0000000000

Roma, 25 GIU. 2014

Prot. Al Tribunale di Terni e
 V^o si trasmette per dovere conoscere
 ai Tribunalet ordinari del Distretto e
 alle cancellerie civili della Corte -
 Perugia 11/7/14

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di
 Perugia

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
 Dott. WILLIAMINO DE NUNZIO

Oggetto: contributo unificato-procedimenti relativi all'esecuzione immobiliare e mobiliare delle
 sentenze ed ordinanze emesse nei giudizi di lavoro.

Con nota n. prot. 3609/13-3884, codesta spettabile Corte di Appello ha trasmesso il quesito formulato dal Tribunale di Terni in tema di contributo unificato nelle procedure esecutive, sia mobiliari che immobiliari, attivate per il recupero dei crediti da lavoro.

In particolare, è stato evidenziato che l'articolo unico della legge n. 319 del 2 aprile 1958, al comma 2, nel sancire l'esenzione degli "atti e documenti relativi all'esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi", omette di considerare i titoli esecutivi costituiti dai decreti ingiuntivi e dai verbali di conciliazione.

A tale proposito deve evidenziarsi che tale omissione era stata oggetto di attenta valutazione da parte delle Commissioni Tributarie anche prima del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 111 del 15 luglio 2011, con il quale è stato introdotto il pagamento del contributo unificato nelle controversie di lavoro, pubblico impiego e previdenza.

In diverse occasioni, infatti, le Commissioni Tributarie si sono pronunciate nel senso di riconoscere, ad esempio, che "anche l'atto di iscrizione ipotecaria conseguente a decreto ingiuntivo per il pagamento di somme dovute all'I.N.P.S. a titolo di contributi assicurativi e previdenziali, gode dell'esenzione fiscale prevista dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973 n. 533" (Sez. XXIII, dec. N. 2601 del 30/06/1995).

Allo stesso modo sono stati ritenuti esenti da imposta di registro tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro, *"ivi compresi i verbali di conciliazione che, al pari delle sentenze, sono atti idonei a definire le controversie medesime"* (Comm. Trib. Centrale, Sez. XIX, dec. 5360 del 1°/7/1987).

Tenuto conto delle pronunce citate, questa Direzione Generale, riterrebbe applicabile anche ai decreti ingiuntivi ed ai verbali di conciliazione, l'esenzione di cui al comma 2 dell'articolo unico della legge n. 319 del 2 aprile 1958.

Il Direttore Generale
Marco Mancinetti





TRIBUNALE DI TERNI

Corso del Popolo 40 - 05100 TERNI - Tel 0744/3981 Fax 0744/305911
e-mail: tribunale.terni@giustizia.it

| |
|----------------------------|
| CORTE D'APPELLO PERUGIA |
| 17 GIU 2013 |
| Prot. N. |

N° 829/13 Prot.

Terni, 14 giugno 2013

| | | |
|--|---------------|------------|
| m_dg | | |
| 05403900601 CORTE D'APPELLO DI PERUGIA | | |
| N. | 17 GIU. 2013 | |
| 3609/13 | | |
| UNITÀ SEGRETARIA | CC | RILO |
| 15 | | |
| Partenza | Meccanografia | Assistenza |
| 18 | | |
| Partenza | Buccinellone | |

Al Signor Presidente
Della Corte di Appello

PERUGIA

OGGETTO: Contributo unificato – disposizioni introdotte con l'art. 37 del D.L. 6/7/2011 n° 98 convertito in legge 111/2011 – Nota Ministero Giustizia 11/05/2012 n° 65934

Con riferimento all'applicazione delle disposizioni contenute nella nota in oggetto indicata, e precisamente in relazione alla parte in cui dispone " Sono invece da ritenersi esenti i procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse nei giudizi di lavoro" si chiede di chiarire, anche mediante l'inoltro di apposito quesito al Superiore Ministero, se l'applicazione della citata disposizione debba essere limitata alle procedure esecutive scaturenti da sentenze e ordinanze o possa invece estendersi anche a quelle promosse in base a decreti ingiuntivi e verbali di conciliazione afferenti alla materia di lavoro e previdenza.

Ringrazio.

IL PRESIDENTE
(Girolamo Lanzellotto)